



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

La sicurezza chimica nell'attività di estetica, acconciatura e tatuaggio

Bologna, 06/03/2023

Raffaella Ricci
Azienda USL di Modena
Servizio prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro


*Le fotografie sono state eliminate per possibile presenza di copyright

ENTI coinvolti all'attuazione dei Regolamenti Europei dei prodotti chimici

Commissione Europea

**ECHA (Agenzia Europea,
Helsinki)**

Focal point



**Ministero
dell'ambiente e della
sicurezza energetica**

**Autorità
Competente
nazionale
Ministero della
salute**

**Ministero dello
sviluppo
economico
(Ministero delle
Imprese e del Made
in Italy)**

**CNSC (Centro Nazionale
Sostanze Chimiche)**

ISPRA

**REGIONI e
Province autonome**

**Autorità
Competenti per i
controlli**

LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO

in materia di sostanze chimiche pericolose è competenza primaria delle REGIONI e delle PROVINCE autonome

La vigilanza ed il controllo in materia di PRODOTTI CHIMICI discende da una vera e propria strategia per raggiungere **l'obiettivo della salute umana e della protezione dell'ambiente**, cercando di salvaguardare anche la competitività e la concorrenza leale

La graduale implementazione delle competenze sul controllo dei prodotti chimici

Chemicals - Quadro di riferimento normativo UE



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 145 del 07/02/2022

Seduta Num. 6


Oggetto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI (REP. ATTI N. 213/CSR DEL 6 DICEMBRE 2017) RECANTE "INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO SANCITO IL 29 OTTOBRE 2009 IN CONFERENZA STATO-REGIONI (REP. ATTI N. 181/CSR) CONCERNENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2012, RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E ALL'USO DEI BIOCIDI" E INDIVIDUAZIONE DI UNA NUOVA AUTORITA' DI CONTROLLO DEI PRODOTTI CHIMICI.

Si individua l'Azienda USL, attraverso il Dipartimento di Sanità Pubblica, quale **Autorità competente per il controllo, la formazione e l'informazione sulla Sicurezza Chimica** nella fabbricazione, importazione, detenzione, commercio e impiego dei prodotti chimici, nonché quale Autorità competente per la Sicurezza Chimica, al fine degli accertamenti dell'osservanza alle norme del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (**REACH**) e ss.mm.ii., del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (**CLP**) e ss.mm.ii., Del Regolamento (UE) n. 528/2012 (**Biocidi**) e ss.mm.ii., Del Regolamento (CE) n. 648/2004 (**Detergenti**) e ss.mm.ii., Del Regolamento (CE) n. 1107/2009 (**Fitosanitari**) e ss.mm.ii., Del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (**Cosmetici**) e ss.mm.ii. e alle norme residuali vigenti di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.ii.;



PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021 - 2025



PL15 SICUREZZA CHIMICA

Celsino Govoni

Contesto

L'impiego di sostanze chimiche nella società moderna rende il settore chimico uno dei più importanti e globalizzati dell'economia mondiale. I Regolamenti Europei per la Produzione, Commercio, Deposito e Uso "consapevole" delle Sostanze Chimiche sono stati emanati per fornire le conoscenze sufficienti per la tutela della salute del lavoratore e dell'utilizzatore nei luoghi di lavoro e del consumatore nei luoghi di vita.

In attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 29.10.2009 "Sistema dei Controlli Ufficiali e relative Linee di Indirizzo per l'attuazione del Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH)", i Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL sono stati individuati come Autorità Competenti per i controlli sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Fra le principali attività svolte si riportano le visite ispettive, i controlli di classificazioni di pericolosità, etichettature e Schede di Dati di Sicurezza di prodotti chimici impiegati nei luoghi di vita e di lavoro, i campionamenti di miscele, miscele pericolose e articoli, le determinazioni analitiche, corsi di formazione, convegni nazionali, internazionali, seminari, workshop, assistenza alle Imprese e ai loro consulenti e professionisti attraverso i quesiti rivolti agli Sportelli informativi aziendali REACH e CLP e allo Sportello Telematico Regionale di UNIONCAMERE Emilia-Romagna.

Obiettivi

Il Programma intende mantenere alta la guardia incrementando la valutazione complessiva dell'attuazione dei Regolamenti europei in materia di sicurezza dei prodotti chimici volta a verificarne le garanzie di sicurezza d'uso. Inoltre, come novità strategica ed equa intende progettare e pianificare la proposta di una chiave di lettura delle informazioni sulla sicurezza chimica per i soggetti più deboli (lavoratori, consumatori, studenti e il cittadino in generale), come espressione di conformità al rispetto degli obblighi aziendali e/o della rispondenza delle informazioni obbligatorie da fornire per ogni singolo prodotto chimico posto in commercio.

Azioni

- Redazione del Piano Regionale dei Controlli sulla Sicurezza Chimica dei Prodotti.
- Indicazioni per la redazione di Piani dipartimentali per l'Informazione sull'applicazione dei Regolamenti Europei delle Sostanze Chimiche.
- Attivazione dei Piani dipartimentali per la Formazione del personale dei DSP sull'applicazione dei Regolamenti Europei delle Sostanze Chimiche.
- Protocollo d'intesa fra le Autorità REACH e CLP dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL dell'Emilia-Romagna con UNIONCAMERE Emilia-Romagna per la collaborazione nell'ambito dello Sportello Telematico Informativo REACH e CLP.



www.reach-er.it

Lo Sportello Informativo Telematico REACH e CLP in Emilia-Romagna

Home

Tu sei qui: Home

- Sportello informativo telematico**
- Che cosa è il REACH
- Che cosa è il CLP
- FAQ per le imprese
- Chi controlla
- Eventi e formazione
- Links
- Contatti

Unioncamere Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la salute

I regolamenti REACH e CLP hanno implicazioni non solo per l'industria chimica, ma per tutti i comparti industriali in cui si utilizzano sostanze chimiche (meccanica, elettronica, automotive, tessile, legno e mobili, produzione carta e stampa, gomma e plastica, petrolifero).

Ad oltre 6 anni dalla adozione del Regolamento REACH, alcuni esperti delle Istituzioni appartenenti al Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale (Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, ISS, ISPRA e Regioni) ne illustrano gli effetti e le prossime scadenze che impattano in modo significativo su un numero sempre crescente di imprese: fabbricanti, importatori, grossa distribuzione e utilizzatori a valle delle sostanze chimiche.

Per aiutare le imprese della regione Emilia-Romagna ad orientarsi nella complessa fase di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, il Sistema camerale emiliano-romagnolo, in collaborazione con il **Coordinamento REACH-CLP della Regione Emilia-Romagna**, a cui partecipano i **Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 11 Aziende USL** (in qualità di Autorità Competenti per la vigilanza ed il controllo sull'applicazione dei Regolamenti Europei delle sostanze chimiche), ha attivato il portale www.reach-er.it a disposizione un **SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO** per la risoluzione dei quesiti.

Il servizio è **completamente gratuito** e rientra nelle attività di assistenza alle PMI, offerte dalla rete Enterprise Europe Network, che ha recentemente attivato, in collaborazione col Ministero Sviluppo Economico, una rete nazionale di **Sportelli Informativi Territoriali REACH**. In Emilia-Romagna, la capitale è presso l'Unione

HELPDESK REACH
Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

ECHA

REACH.GOV.IT
Prodotti Chimici: informiamo i cittadini

enterprise europe network
L'Europa alla portata della vostra impresa.

ETICHETTA DI PERICOLO

Regolamento CLP

Classificazione, Etichettatura, Imballaggio

Regolamento (CE) n°1272/2008

IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Regolamento REACH

Regolamento (CE) n°1907/2006

COMUNICAZIONE del PERICOLO

Elementi dell'etichetta

Identificatore del prodotto

PRODOTTO ABC

Pittogrammi di pericolo



Avvertenze

Pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo ben ventilato. Evitare di respirare la nebbia/i vapori.

Indossare guanti protettivi, proteggere gli occhi e il viso.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'interessato all'aria aperta e

Nome azienda
indirizzo
telefono: 059 112233

Informazioni del fornitore

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Quantità nominale

Contiene: sostanza XYZ
200 L

Spazio per informazioni supplementari

Regole generali per l'etichettatura

L'etichetta può essere **stampata direttamente sull'imballaggio** o **apposta solidamente** su di esso su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la miscela.

Se l'imballaggio non lo consente (per forma o dimensione) possono essere usate **etichette pieghevoli** o **cartellini pendenti**.

L'etichetta deve essere **chiara e indelebile, chiaramente leggibile** orizzontalmente quando il collo è posizionato in modo normale.

L'etichetta è redatta nella **lingua ufficiale** o nelle lingue ufficiali dello **Stato Membro** in cui la miscela è immessa sul mercato.

SCHEDE DATI DI SICUREZZA

E' il principale strumento di trasmissione informazioni relative **all'uso sicuro** delle sostanze e delle miscele pericolose lungo **la catena di approvvigionamento**

Per sostanze e miscele pericolose la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) va fornita al destinatario a norma dell'**art. 31 del Regolamento REACH – Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza**

La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell'allegato II del REACH modificato dal **Regolamento (UE) 878/2020 in completa applicazione dal 01.01.2023**

SCHEDE DATI DI SICUREZZA

Il responsabile dell'immissione sul mercato (fabbricante, importatore o distributore) di un prodotto classificato pericoloso:

deve fornire gratuitamente al suo destinatario **in lingua italiana, in occasione o anteriormente alla prima fornitura**, una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) **su supporto cartaceo** ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento, **su supporto informatico**.

LE VOCI OBBLIGATORIE

1. **Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa**
2. **Identificazione dei pericoli**
3. **Composizione/informazione sugli ingredienti**
4. **Misure di pronto soccorso**
5. **Misure di lotta antincendio**
6. **Misure in caso di rilascio accidentale**
7. **Manipolazione ed immagazzinamento**
8. **Controlli dell'esposizione/protezione individuale**
9. **Proprietà fisiche e chimiche**
10. **Stabilità e reattività**
11. **Informazioni tossicologiche**
12. **Informazioni ecologiche**
13. **Considerazioni sullo smaltimento**
14. **Informazioni sul trasporto**
15. **Informazioni sulla regolamentazione**
16. **Altre informazioni**

La SDS è composta da **16 sezioni**, e **51 sottosezioni** che debbono obbligatoriamente essere compilate. In caso di assenza di informazioni pertinenti da inserire nelle sottosezioni, dovranno essere riportate le motivazioni che giustificano tale carenza.

Prodotti chimici più rilevanti che si possono trovare
nelle attività di estetica acconciatura e tatuaggio

BIOCIDI

PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

DETERGENTI

PRODOTTI COSMETICI

PIGMENTI PER TATUAGGI

PRODOTTI BIOCIDI

BIOCIDA (Regolamento UE N.528/2012)
qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, **allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo,** con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica

Un prodotto biocida **DEVE ESSERE AUTORIZZATO** secondo il Regolamento 528/2012. La condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione di un prodotto biocida è che i principi attivi in esso contenuti siano iscritti per il corretto tipo di prodotto (Product Type, PT) nella lista positiva di principi attivi, approvati a livello dell'Unione, o nell'allegato I del Regolamento 528/2012.

I biocidi soggetti ai Controlli della sicurezza chimica ricadono principalmente nel PT2

Tipo di prodotto 2

Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

	SI	NO
Etichetta di pericolo	X	
Scheda Dati di Sicurezza	X	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

(DPR 392/98)

Il presente regolamento disciplina il processo di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici consistenti in

- a) Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide**
- b)**



	SI	NO
Etichetta di pericolo	X	
Scheda Dati di Sicurezza	X	

I presidi medico chirurgici sono **immessi sul mercato dopo registrazione del Ministero della Salute** in base alla normativa vigente D.P.R.392 del 6 ottobre 1998 e Provvedimento 5 febbraio 1999 e devono riportare in etichetta la dicitura: "Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n."

DETERGENTI

DETERGENTE (Regolamento CE N.684/2004)

«Qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi **destinata ad attività di lavaggio e pulizia.**»

I detersivi possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

per «pulizia» si intende «il processo mediante il quale **un deposito indesiderato viene staccato da un substrato** o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione»;



Tutti i prodotti igienizzanti e sanificanti, privi di autorizzazione,

“non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti, ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.”

	SI	NO
Etichetta di pericolo	X	
Scheda Dati di Sicurezza	X	

I detergenti **NON** possono vantare azione disinfettante (Regolamento N.648/2004), non è prevista alcuna autorizzazione.

PRODOTTI COSMETICI

COSMETICO

(Regolamento CE N.1223/2009)

prodotto cosmetico: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere **applicata sulle superfici esterne del corpo umano** (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca **allo scopo** esclusivamente o prevalentemente di **pulirli**, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei

	SI	NO
Etichetta di pericolo		X
Scheda Dati di Sicurezza		X



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

PIGMENTI PER TATUAGGI

REACH: restrizioni – Allegato XVII

Le Restrizioni sono uno **strumento per proteggere la salute umana e l'ambiente da rischi non accettabili** rappresentati dalle sostanze chimiche e debbono essere affrontati a livello comunitario dell'Unione Europea

Le restrizioni sono proposte da uno Stato Membro o da ECHA su richiesta della Commissione Europea e seguono un percorso ben definito (tempi, modalità, soggetti coinvolti) che prevede sempre periodi di consultazione pubblica da parte dei soggetti interessati (aziende, organizzazioni che rappresentano l'industria o la società civile, singoli cittadini e autorità pubbliche dell'UE sia extra UE)

Reg (UE) 2020/2081 del 14/12/2020

Sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente (PMU)

modifica l'Allegato XVII del reg. (CE) 1907/2006 – REACH
divenendo il **punto 75** dell'allegato

Si applica dal 4 gennaio 2022 e per Pigment Blue 15:3
e Pigment Green 7 dal 4 gennaio 2023

Regolamento (UE) 2020/2081 del 14/12/2020

Ai fini della presente voce si intende uso di **una miscela «nelle pratiche di tatuaggio»** quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate **«trucco permanente»**, **«tatuaggio cosmetico»**, **«microblading»** e **«micropigmentazione»**) allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.

Secondo questa misura regolatoria, sono stati limitati l'utilizzo intenzionale o le concentrazioni di **circa 4000 sostanze classificate come pericolose negli inchiostri** (sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, sostanze sensibilizzanti/corrosivi/irritanti per la pelle, sostanze irritanti/lesive per gli occhi, sostanze vietate nei prodotti cosmetici)

Regolamento (UE) 2020/2081

I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, **sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:**

- a) la dicitura «**Miscela per tatuaggi o trucco permanente**»;
- b) un numero di riferimento unico per **l'identificazione del lotto**;
- c) **l'elenco degli ingredienti** conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC....
- d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
- e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
- f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

!!!! Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» NON devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio!!!!

Regolamento (UE) 2020/2081

g) le **istruzioni per l'uso in sicurezza**, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile.

Le informazioni devono essere redatte **nella lingua** o nelle lingue ufficiali **dello Stato membro** o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona (tatuatore) che la utilizza deve **fornire** alla persona che si sottopone alla pratica le **informazioni** indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

	SI	NO
Etichetta di pericolo	X	
Scheda Dati di Sicurezza	X	

Disciplina sanzionatoria

Violazioni alle disposizioni CLP
D.Lgs. 186 del 27 ottobre 2011

Violazioni alle disposizioni REACH
D.Lgs. 133 del 14 settembre 2009

Il mancato rispetto della voce 75 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH comporta l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgs. 133/2009

Art. 16. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o **utilizzatore a valle** che fabbrica, immette sul mercato o **UTILIZZA una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni** previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, **è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro**

BIGIOTTERIA, GIOIELLI, ARTICOLI PER PIERCING

RESTRIZIONE -REACH Allegato XVII
Voce 23 -**Cadmio** e suoi composti

Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

- monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di **oggetti di gioielleria**;
- parti di metallo di **articoli di gioielleria e di bigiotteria** e accessori per capelli, compresi: braccialetti, collane e anelli , **gioielli per piercing**, orologi da polso e cinturini, spille e gemelli per polsini.



RESTRIZIONE

REACH Allegato XVII

Voce 63 Piombo e suoi composti

Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0 05% in peso.

Ai fini del paragrafo 1

- i) « **articoli di gioielleria** » comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi a) braccialetti, collane e anelli b) **articoli di gioielleria per piercing** c) orologi da polso e bracciali da uomo d) spille e gemelli per polsini
- ii) «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria

Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria

RESTRIZIONE

REACH Allegato XVII

Voce 27 Nichel e suoi composti

1. **Non è consentito l'uso**

a) **in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a $0,2 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ per settimana (limite di migrazione)**

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali orecchini, collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli, casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi, bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$.

c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$ per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 **non possono essere immessi sul mercato** se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Grazie per l'attenzione!!